

CONTRATTO DI COMODATO

PER L'ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI LOCALITA' DI QUANTITÀ – DENOMINAZIONE – MODELLO -
MATRICOLA INVENTARIO

COMODANTE

Città Metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 2662, cod. fisc. 80008840276, nella persona del dirigente dell'Area Protezione Civile, dott. Massimo Gattolin, domiciliato per la carica presso la Città Metropolitana di Venezia (di seguito: CmVE);

COMODATARIO

Comune di LOCALITA', (di seguito beneficiario), con sede in , cod. fisc. rappresentato ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 165/2001, da NOME E COGNOME in qualità di QUALIFICA, domiciliato per la carica presso il Comune di LOCALITA';

si conviene quanto segue:

Art. 1) La CmVE concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che a tale titolo riceve e accetta, i seguenti beni di proprietà della Città metropolitana di Venezia:

- quantità – denominazione – modello - matricola inventario

Art. 2) Il Comodante ed il Comodatario convengono che il materiale sopradescritto viene consegnato al fine di essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto. Il materiale oggetto del presente comodato verrà depositato presso la sede XXXX.;

Art. 3) Il materiale stesso dovrà essere prontamente utilizzabile e dovrà pertanto essere sempre mantenuto in perfette condizioni di esercizio. In occasione della presa in consegna dell'attrezzatura verrà redatto un verbale di consegna ed accettazione, che si allega al presente contratto. Al termine del contratto, alla scadenza del termine stabilito all'art. 8, il bene dovrà essere reso nelle medesime condizioni descritte nel suddetto verbale, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.

Art. 4) Il Comodatario, ex art. 1804 del C.C., si obbliga a conservare e custodire il bene oggetto con cura e con la massima diligenza, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti all'art. 2 e a non cederne, neppure temporaneamente o in parte, l'uso di terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, se non con il consenso del Comodante; Il Comodatario assume ogni responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere causati dall'uso improprio del mezzo in consegna. In caso di inadempimento a tali obblighi, il Comodante può chiedere l'immediata restituzione del materiale indicato all'art. 1 del presente contratto, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. La Città metropolitana di Venezia è pertanto espressamente esonerata da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dall'utilizzo del bene di cui all'art. 1 da parte del Comodatario.

Art. 5) Il Comodatario assume a proprio carico e senza alcun diritto di rimborso l'obbligo di custodire il bene preso in consegna, di provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri relativi a proprio carico, di denunciare al Comodante eventuali molestie di terzi al bene che potrebbero pregiudicare le ragioni della proprietà, in difetto essendo ritenuto

responsabile di eventuali danni ne derivassero al Comandante; il Comodatario dovrà provvedere per l'intera durata del comodato, al pagamento di imposte e tasse di legge, assicurazioni relative al bene dato in comodato e alle procedure relative alle verifiche periodiche, salvo il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, ai sensi dell'art. 1808 del C.C.

Art. 6) Il bene viene consegnato nello stato in cui si trova all'atto della firma del contratto, così come descritto nel verbale di consegna ed accettazione di cui all'art. 3. Il Comodatario non potrà opporre miglioramenti o addizioni sul bene dato in comodato senza previo consenso scritto del proprietario. Eventuali miglioramenti o addizioni apportati al bene, che non siano facilmente amovibili, s'intendono acquisiti al bene senza assunzione di oneri da parte della Città Metropolitana.

Art. 7) Il Comodante e il Comodatario convergono, ai sensi e per gli effetti dall'art. 1806 del C.C. che il valore complessivo dei beni oggetto del presente contratto, al fine della responsabilità in caso di perimento del bene, è pari ad € xxxx (xxxxx euro) così come descritto all'art. 1.

Art. 8) Il presente contratto ha validità quinquennale a decorrere dalla sua stipulazione e potrà essere rinnovato di ulteriori cinque anni o per il diverso periodo concordato, su richiesta del Comodatario con raccomandata A.R. che dovrà pervenire al Comodante almeno sei mesi prima della scadenza prevista nel presente articolo. Resta inteso che il presente contratto viene a perdere qualsiasi efficacia qualora, da parte del Comodatario, vengano meno i presupposti relativi alle finalità dell'uso del contratto stesso. Ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata A.R.; alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna. Al termine della scadenza contrattuale il veicolo di cui all'art. 1 dovrà essere riconsegnato dal Comodatario alla Città metropolitana di Venezia, redigendo apposito verbale di stato di consistenza del bene.

Art. 9)Su disposizioni del Dirigente Area politiche ambientali e Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia il bene oggetto di comodato dovrà essere messo a disposizione ad altri gruppi o utilizzata a supporto degli stessi. Pertanto i materiali concessi in comodato dovranno essere prioritariamente messi a disposizione del distretto/ambito e/o della Città metropolitana in caso di eventi calamitosi, esercitazioni ed eventi locali che interessino il territorio di più Comuni in quanto facenti parte della colonna mobile. Se il comodatario in caso di richiesta da parte della Città metropolitana non fosse in grado di garantire l'operatività, per il principio di sussidiarietà, la Città metropolitana potrà chiedere ad altre organizzazioni di prelevarlo ed utilizzarlo ove necessario

Art. 10) Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa ex art. 3, parte II, del DPR 131/1986.

Art. 11) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, i contraenti rinviano a quant'altro disposto degli artt. 1803 e seguenti fino all'art. 1812 del C.C.

Art. 12) Per i casi di controversie, che non possano essere definite in via amichevole, viene dichiarata la competenza del Foro di Venezia.

Documento sottoscritto digitalmente.

Venezia, li _____

Città metropolitana di Venezia

Comune di LOCALITA'